



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Advocatura Regionale

COPIA
Protocollo N.0477974/2025 del 26/09/2025
Firmatario: FABRIZIO NICEFORO
RISERVATO

Consiglio Regionale della Campania
Direzione Generale Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali
Centro Direzionale Is. F/13
80143 Napoli

Prat. PP n. 185 Anno 2025

OGGETTO: Fatture BFF Bank S.p.A. . Richiesta parere proposta transattiva

Con nota prot. n. 0015939/u del 15/09/2025 Codesta Direzione Generale chiede nuovamente parere su eventuale definizione transattiva della vertenza insorta con la BFF Bank, la quale rivendica - quale cessionaria di crediti per fatture commerciali – somme a titolo di interessi moratori e di risarcimento danni per spese di recupero.

Al riguardo, incontestato il dato del ritardo e rimandandosi a Codesta Direzione in ordine alla correttezza del calcolo degli interessi moratori così come del numero di fatture invase poste a base della pretesa (n. 88, che moltiplicate per 40 danno il valore di partenza di 3.250,00, poi scontato), va ribadito quanto già rappresentato con precedente parere PP 294/2024, secondo cui le pretese di controparte trovano supporto nelle previsioni di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in ordine all'automatica spettanza degli interessi moratori al tasso normativamente fissato, nonché del successivo art. 6 del medesimo decreto legislativo, ai sensi del quale in conseguenza del ritardo nel pagamento al creditore spettano anche le spese sostenute per il recupero del credito, quantificato forfettariamente in 40 euro salva la prova del maggior danno.

In ordine a quest'ultimo aspetto, va altresì osservato che la Corte di Giustizia UE con sentenza del 1° dicembre 2022 n. 370/21, ha statuito che *“l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento”*. Sempre la Corte di Giustizia, con sentenza del 4 maggio 2023 n. 78, ha, altresì, precisato che *“l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con il paragrafo 3 di tale articolo e con l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che un giudice nazionale non conceda o riduca l'importo forfettario previsto dalla prima di tali disposizioni, sul fondamento dei principi generali del diritto privato nazionale, quand'anche i ritardi di pagamento, verificatisi nell'ambito di uno stesso e unico contratto, riguardino segnatamente importi modesti, incluso inferiori a tale importo forfettario”*.

Ciò stante, ancorché non tutta la giurisprudenza di merito interna sia su posizione altrettanto rigorosa in ordine alla spettanza di € 40,00 su ogni fattura oggetto di tardiva soddisfazione e detto che non sono stati rinvenuti precedenti della Suprema Corte sul punto, va, in ogni caso ribadito parere favorevole in ordine all'accordo transattivo proposto, atteso anche che la riduzione percentuale del credito è concessa su entrambe le poste dovute, una delle quali (interessi moratori)



in ogni caso assolutamente incontestabile, salva ovviamente la correttezza dei relativi conteggi. Si richiama, altresì, per mera completezza, Tribunale Cuneo Sez. I 21.3.2023 n. 122 secondo cui *“l'art. 1263 c.c. al primo comma prevede che in conseguenza della cessione il credito viene trasferito al cessionario con tutti i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Tale norma va interpretata nel senso di ricomprendere nella cessione del credito anche la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso. In tale ottica, non v'è dubbio che nel concetto di "accessorio" del credito si possa ricomprendere anche l'importo forfettario di cui all'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 231 del 2002”*.

Per tali motivi, si conferma parere favorevole circa la definizione in via bonaria della vertenza nel senso prospettato.

Il Dirigente
Avv. Fabrizio Niceforo